



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

DI CONCERTO CON

*Ministero  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO**

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio



e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA la Direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- VISTA la Legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della predetta Direttiva;
- VISTI gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l’attuazione della Direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la Direttiva 73/23/CEE citata;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della Direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- VISTA la Direttiva 2006/95/CE che codifica la direttiva 73/23/CEE “*Bassa tensione*”;
- VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;



**VISTA** la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della DIRETTIVA CEE 19 FEBBRAIO 1973, N.23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

**VISTA** l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione della società OCE-ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. del 12 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 25506 del 14 febbraio 2013 agli atti della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, inerente lo svolgimento dell'attività di valutazione di conformità di cui alla Direttiva 2006/95/CE citata;

**ACQUISITA** la delibera del 31 gennaio 2013 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, risultante agli atti della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con prot. n. 22612 dell'11 febbraio 2013, con la quale alla società OCE-ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 2006/95/CE;

**VISTO** in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;



## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La Società OCE-ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. con sede legale in Via Pietro Nenni, 32 – 00036 Palestrina (RM) è autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a predisporre in qualità di organismo notificato, in caso di contestazione e su richiesta del costruttore o dell'importatore, relazioni sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni di sicurezza previste dall'articolo 2 della citata Legge n. 791/77, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 73/23/CEE, come codificato dall'art. 8 della direttiva 2006/95/CE;
2. L'Organismo, in aggiunta alle attività di cui al precedente comma 1, è altresì autorizzato a emettere pareri di conformità ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Direttiva 2006/95/CE, per il materiale elettrico definito nella medesima Direttiva all'art.1.

### **Art.2**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ai seguenti Uffici: Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e Divisione VI – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.



3. L'Organismo mette a disposizione dei predetti Uffici, Divisione XIV e Divisione VI, per il controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati al fine di acquisire informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva in trattazione.

### **Art. 3**

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

### **Art. 4**

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e Finanze per effetto di quanto disposto dall'art. 47, comma 4 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 e relativo alla determinazione delle tariffe, versa al Ministero dello Sviluppo Economico l'importo riguardante le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

### **Art. 5**

1. Qualora i Ministeri firmatari del presente provvedimento, accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla



Direttiva 2006/95/CE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma lì, 17 aprile 2013

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA  
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA  
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
IL DIRETTORE GENERALE  
*(F.to Gianfrancesco Vecchio)*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI  
INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
IL DIRETTORE GENERALE  
*(F.to Paolo Pennesi)*